



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 34 del 06/04/2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 30 DEL 15/03/2021.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 che stabilisce la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021, pubblicata in G.U.R.I. n. 81 del 03/04/2021, con cui si applicano alla Regione Veneto, le misure restrittive previste per le "zone gialle" ai sensi del **Capo III - Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla - Art. 8 (Zona gialla)** del DPCM del 02/03/2021;

RITENUTO che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, non sussistono i presupposti del precedente provvedimento amministrativo, è di fatto revocata l'ordinanza n. 30 del 15/03/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

AI SENSI di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del d. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A far data odierna, la revoca dell'ordinanza n. 30 del 15 marzo 2021, avente ad oggetto. "*Emergenza Covid 19, divieto di accesso ai parchi ed aree verdi pubbliche comunali dal 15 marzo 2021, fino ad emanazione di altro provvedimento nazionale di collocazione della Regione del Veneto in altra fascia*".

INCARICA

il settore lavori pubblici, di provvedere alla rimozione della cartellonistica relativa all'ordinanza revocata, posizionata agli accessi dei parchi e delle aree verdi pubbliche comunali.

Inoltre che la presente ordinanza sia comunicata:

- S.E. Prefetto di Rovigo;
- al Sig. Questore di Rovigo;
- Comando Compagnia Carabinieri di Castelmassa e alla Stazione Carabinieri di Occhiobello;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Occhiobello;

- Comando Intercomunale di Polizia Locale Occhiobello.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21-ter della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Rovigo entro 30 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio informatico e al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio informatico, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel più ampio termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034. tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale

Occhiobello, lì 06/04/2021

Sottoscritta dal Sindaco/Responsabile Area
(COIZZI SONDRA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.